



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

**SETTORE:** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

**SERVIZIO:** PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000003/2014

**OGGETTO:** COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. RELATIVA AL COMPLESSO IPPC DENOMINATO ECOSAVONA IN LOCALITA' BOSCACCIO. AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 8130/2012 E DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RIL ASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2014/924 DEL 19/02/2014 PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO TECNOLOGICO TRATTAMENTO RIFIUTI. CONFERENZA DI SERVIZI.  
RICHIEDENTE: DITTA ECOSAVONA S.R.L.

### IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

#### PREMESSO:

1. che in data 07/03/2014 il dott. Sebastiano Chizzali, in qualità di Referente del complesso IPPC denominato "ECOSAVONA SRL", P.I. 00860280098, sito in località Boscaccio, ha presentato istanza a questa Provincia, registrata al protocollo n. 17827 volta ad ottenere l'autorizzazione alla variante progettuale denominata "*Adeguamento impiantistico tecnologico trattamento rifiuti*" con contestuale richiesta di aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 8130/2012;
2. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 23/04/2014 prot. n. 29887, ha convocato la conferenza di servizi referente che si svolta in data 08/05/2014 presso la sede di questa Provincia;
3. che la Provincia, quale soggetto istituzionale individuato dalla Regione Liguria con i disposti di cui al capo II ed al capo III della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia." e ss. mm. ed ii., è competente per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione unica nell'ambito di applicazione del sopra richiamato articolo 29, commi quarter, octies e nonies del

D.lgs. 152/2006;

4. che questa Provincia risulta interessata per gli aspetti paesistico ambientali, per quelli connessi con la difesa del suolo e con la tutela ambientale.

#### **RICHIAMATE:**

1. l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 2014/924 in data 19/02/2014 ad oggetto: *“COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA AL COMPLESSO IPPC DENOMINATO ECOSAVONA. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE 8130/2012 AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. ED II.. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: DITTA ECOSAVONA S.R.L.”*
2. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 2014/1011 in data 24/02/2014 ad oggetto *“COMUNE DI VADO LIGURE. COMPLESSO IPPC DENOMINATO ECOSAVONA. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE 8130/2012 AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. ED II.. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: DITTA ECOSAVONA S.R.L.”*;

#### **VISTI:**

1. l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
2. l'articolo 29 dello Statuto Provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
3. l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
4. gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

#### **CONSIDERATO:**

1. che la proposta progettuale in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo edificio e nell'ampliamento dell'edificio esistente adibito al trattamento meccanico dei rifiuti, il tutto come rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti;
2. che, in relazione agli aspetti paesistico ambientali, l'area oggetto di intervento è sottoposta al vincolo paesistico ambientale in virtù:
  - del D.M. 24/04/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Altopiano di Bergeggi”, ai sensi dell'art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii.;
  - dell'art. 142 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii. in quanto la proposta progettuale è ricompresa all'interno di “area boscata”;
3. che, per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l'area oggetto d'intervento risulta classificata come segue:

- per quanto riguarda l'Assetto Insediativo in zona ANI-MA (Aree non insediate – Regime normativo di MANTENIMENTO) regolamentata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione;
  - per quanto riguarda l'Assetto Geomorfologico, zona MO-B (Modificabilità di tipo B) regolamentata dall'art. 67 delle Norme di Attuazione sopra citate;
  - per quanto riguarda l'Assetto Vegetazionale in zona PRT-TRZ-BAT (Praterie termofile a regime normativo di trasformazione in bosco di Angiosperme termofile - Regime normativo di TRASFORMAZIONE) regolamentate dall'art. 76 delle relative Norme di Attuazione;
4. che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assoggettato alle Disposizioni speciali di cui alla Sezione III - Discariche ed Impianti di trattamento dei rifiuti, normata:
- dall'art. 83 che classifica la “discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti” agli effetti del Piano Territoriale medesimo;
  - dall'art. 84 “Discariche ed impianti previsti dagli specifici Piani di settore” che subordina la realizzazione dei singoli interventi all'approvazione di uno Studio Organico d'Insieme (SOI) riferito, in particolare, all'inserimento nel contesto paesistico-ambientale della discarica o dell'impianto, considerati nel loro assetto definitivo nonché nelle fasi significative della loro evoluzione e che gli interventi di variante previsti nel progetto di che trattasi, non siano stati ritenuti subordinabili alla predisposizione di un nuovo Studio Organico d'Insieme, non comportando modificazioni significative rispetto alle preesistenze dell'impianto di discarica ed a quanto autorizzato con i precedenti Provvedimenti dirigenziali n. 2012/8115 in data 20/12/2012 e n. 2014/924 del 19/02/2014,
5. che la D.G.R. n. 1399 del 18/11/2011 sopra citata, “L.R. 38/98. Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.”, con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento approvato con la sopra citata AIA n. 2012/8130 - ipotesi di progetto n. 2, ha dettato anche specifiche prescrizioni sotto il profilo paesistico – ambientale.

**TENUTO CONTO** che nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso:

1. che il progetto trasmesso in data 07/03/2014, assunta agli atti di questa Provincia con prot. n. 17827 e le successive integrazioni che non modificano sostanzialmente il progetto medesimo, corrisponde a quello esaminato;
2. che la documentazione depositata agli atti risulta esaustiva e, in particolare, risultano condivisibili i contenuti della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 in relazione ai beni paesaggistici soggetti a tutela;
3. che l'art. 15, comma 4 della L.R. 06/06/2014, n. 13 “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio”, entrata in vigore il 26/06/2014, dispone la non applicabilità della nuova normativa nei confronti delle istanze di autorizzazione paesaggistica già avviati alla data della sua entrata in vigore;
4. che nel caso di specie l'Autorità amministrativa competente ad esprimersi sulla ridetta istanza risulta essere la Provincia per quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della previgente L.R. 21 agosto 1991, n. 20 “*Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.*” con il quale erano state subdelegate le Province al rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nell'ambito di approvazione dei progetti per gli impianti di

interesse provinciale per la gestione dei rifiuti;

5. che in data 22/04/2014 il progetto in argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione locale del paesaggio di questa Provincia, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 e 148 del D.lgs. 42/2004 e che la CLP si è espressa come di seguito integralmente riportato:

*“APPROVA il progetto agli atti con le seguenti prescrizioni:*

- *Fatte salve le prescrizioni e le indicazioni contenute nella DGR 1399 del 18/11/2011:*
- *Gli esemplari arborei previsti a dimora come schermatura/mitigazione dell'impianto di trattamento meccanico/biologico dovranno essere già ben formati con altezza minima tre metri;*
- *Scelta di colore su tonalità di verde coerenti con la vegetazione dell'intorno.”;*

6. che, in data 14/05/2014 con nota prot. n. 34163, il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia ha provveduto, nei termini dell'art. 146, comma 7 del D.lgs. 42/2004, a trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria il parere della Commissione Locale per il Paesaggio sopra citato e la pertinente Relazione tecnica illustrativa;
7. che nei termini dettati dall'art. 146, comma 8 del D.lgs. 42/2004 non sono pervenute comunicazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici della Liguria.

**RICHIAMATE** le prescrizioni contenute nella pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di cui alla D.G.R. n. 1399 del 18/11/2011 *“L.R. 38/98. Comune di vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.”*

**RITENUTO** che, sulla base alle risultanze istruttorie condotte dal competente Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:

1. relativamente agli aspetti paesistico-ambientali, considerato che la soluzione progettuale proposta, funzionale all'operatività della discarica, definisce confacentemente le caratteristiche dell'ambito entro il quale è previsto il suo inserimento - già ampiamente modificato dalla realizzazione della discarica - a fronte delle misure di mitigazione previste e dettate, non pregiudicando i rapporti di compatibilità con il contesto paesaggistico-ambientale nel quale la stessa si colloca, di talché risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
2. che l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente Autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

**RITENUTO**, altresì:

1. di dover condizionare l'esecuzione delle opere alle prescrizioni dettate dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 1399/2011 sopra citata, nonché a quanto contenuto nell'Autorizzazione

paesaggistica rilasciata con Provvedimento dirigenziale 2014/924, i cui contenuti si intendono integralmente qui riportati;

2. al fine di un miglior inserimento paesistico delle opere di che trattasi, di dover prescrivere quanto segue:
  - *siano fatte salve le prescrizioni e le indicazioni contenute nella DGR 1399 del 18/11/2011;*
  - *gli esemplari arborei previsti a dimora come schermatura/mitigazione dell'impianto di trattamento meccanico/biologico dovranno essere già ben formati con altezza minima tre metri;*
  - *scelta di colore su tonalità di verde coerenti con la vegetazione dell'intorno."*

**TENUTO CONTO**, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

**VISTI** nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.";
- la Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13 "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio";
- il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D. L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08/08/1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;
- il Documento Congiunto Regione Liguria – Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP dell'aprile 1999;
- l'abrogata L.R. 21 agosto 1991, n. 20 "Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali." e, segnatamente, l'art. 1, comma, 5;
- la L.R. 5 giugno 2009, n. 22 "Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

e ll. ss. mm. ed ii.

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto

## **RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

alla ditta ECOSAVONA S.r.L. con sede in Vado Ligure (SV), località Boscaccio per la realizzazione delle opere di adeguamento impiantistico tecnologico trattamento rifiuti in argomento, alle condizioni e prescrizioni sopra riportate, relativamente agli aspetti paesistico-ambientali, il tutto come rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione pianificatoria, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

### **DA' ATTO:**

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è l'arch. Maria Grazia D'Angelo;
2. che il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ed agli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss. mm. ed ii., in seno al procedimento di aggiornamento del Provvedimento AIA e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;
3. che il presente atto acquisirà efficacia dalla data di rilascio del Provvedimento dirigenziale di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. che, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 il presente provvedimento avrà validità per un periodo di cinque anni, scaduto il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposto a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e, non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

### **DISPONE di:**

1. pubblicare il presente atto all'Albo on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
2. di incaricare il Servizio Procedimenti Concertativi per gli adempimenti conseguenti al rilascio della presente Autorizzazione paesaggistica.

### **DA' ATTO** altresì che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.